Gruppo Sportivo Oratorio S. Giuseppe Olginate

Statuto

Art.1 Denominazione sociale e sede

E' costituita la società:

Gruppo Sportivo Oratorio San Giuseppe associazione sportiva dilettantistica

senza fini di lucro con sede

c/o Oratorio San Giuseppe Via Don Gnocchi n.17 Olginate – Lc

I colori sociali della Società sportiva sono il

Bianco e il Rosso

Art. 2 - Scopo

La Società sportiva è apolitica, non persegue fini di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. L'associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia di S. Agnese Olginate, e aderirà al Centro Sportivo Italiano, del quale rispetta lo Statuto e i Regolamenti, e farà riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli oratori Milanesi e il CSI.

L'Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate. L'Associazione rispetta lo Statuto e i Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni Nazionali Associate.

Art. 3 - Iniziative

L'oggetto sociale dell'Associazione è l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche aperte a tutti, la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani nonché l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva, realizzando altresì a tal fine attività didattiche di avvio alle pratiche sportive.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

L'Associazione potrà utilizzare spazi ed impianti della parrocchia di S.Agnese Olginate, tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali. Potrà, infine intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.

Art. 4 – Formazione

L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il C.S.I. con la parrocchia e con le realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale e diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

Art. 5 – I Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. Tutti i soci atleti, ivi compresi i soci dirigenti, allenatori e quelli che prestano un'attività organizzativa o materiale di supporto alla squadra sono tenuti a tesserarsi al C.S.I.

I soci si distinguono in:

- atleti, coloro che praticano attività sportiva;
- non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza in merito ai loro diritti associativi.

Si delibera di stabilire la quota associativa in EURO 5 da versarsi annualmente.

Art. 6 – I Soci e la qualifica

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art.7 – I Soci ed i diritti

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I Soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell'Associazione alle condizioni e secondo le modalità di cui agli art. 5 e 6, ivi compreso l'obbligo di tesserarsi ove svolgano una qualche attività, organizzativa, materiale o di accompagnamento, in favore della squadra di iscrizione dei figli. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.

Art. 8 - I Soci e lo statuto

I Soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le disposizioni statutarie e regolamentari del C.S.I. e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente

sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – I Soci e il tempo in carica

La qualifica di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione, ove richiesto.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dal Consiglio Direttivo.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del C.S.I.

Art. 10 – I Soci e la quota associativa

La perdita per qualsiasi causa, della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 11 - Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Assemblea dei soci

La vita della Società sportiva è regolata dall'Assemblea dei soci che si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e l'elezione delle cariche sociali; l'assemblea, inoltre, può essere convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata allo stesso di almeno 1/3 dei soci.

Art. 13 – Assemblea e convocazione.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 14 – Assemblea in riunione

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. Di ogni assemblea si dovrà redigere l'apposito verbale.

Art. 15 – Assemblea e validità

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tutte le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 16 – Assemblea e voto

L'assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto economico-finanziario; elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alle relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Art. 17 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri. Tutti i componenti durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del Vicario parrocchiale, coadiutore dell'oratorio a ciò delegato, allo scopo di contribuire alle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.

Art. 18 – Consiglio direttivo e poteri

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

- A. stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative parrocchiali:
- B. fissare la data dell'assemblea annuale;
- C. redigere il rendiconto economico-finanziari;
- D. predisporre la relazione dell'attività svolta;
- E. deliberare sulla scelta dei tecnici;
- F. assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- G. adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
- Di tutte le riunioni del Consiglio direttivo si dovrà redigere apposito verbale.

Art. 19 – II presidente

Il presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione: la rappresenta ad ogni effetto di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- A. esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali. Ha altresì poteri di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo, la quale potrà essere estesa anche al Tesoriere, ad altro consigliere;
- B. è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l'Associazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone

- liberatorie quietanze; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere;
- C. ha la facoltà *di* nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
- D. convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- E. in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti ed un Tesoriere.

Art. 20 – Il Consiglio direttivo e i suoi consiglieri

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengono a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Art. 21 – Il Consiglio direttivo e gli obblighi

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni volta il Presidente lo riterrà necessario.

I membri del Consiglio direttivo e, in genere, tutti quelli che ricoprono incarichi di amministratore, non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio direttivo nomina un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio direttivo può affidare le due funzioni anche ad un'unica persona.

Art. 22 - Il Segretario

Il segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente e al Tesoriere, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Art. 23 – II Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo in ordine e aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l'archivio dei documenti contabili e contrattuali. Su delega, anche generale, del Presidente e in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, il Tesoriere può, con potere di firma, anche disgiunta, stipulare contratti, incassare le quote associative e le erogazioni liberali, tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, svolgere tutti gli atti di ordinarla amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione. Ii Tesoriere deve semestralmente consegnare un rendiconto della propria amministrazione al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Il patrimonio sociale

Il patrimonio della Società sportiva è costituito dalle quote di iscrizione, dai corrispettivi versati dai soci per i servizi istituzionali, da contributi di enti pubblici e privati, da liberalità e da eventuali beni mobili e immobili di proprietà della Società sportiva ad essa pervenuti a qualsiasi titolo. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare che va da Gennaio a Dicembre. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti neanche in forma indiretta e devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell'art.90 della L.282/2002 e successive integrazioni e modiche.

Art. 25 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 16. Con la stessa modalità sono nominati liquidatori.

Art. 26 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del C.S.I. e degli altri enti di promozione sportiva *e* federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

Olginate – (LC)	30.06.2011		
	-		
(Luogo)	(Data)		

Firme:

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10		